

12 NOV. 2015

Prot. n°

INCAIL BELLUNO
17 NOV. 2015
PROCESSO AZIENDE

**ACCORDO TERRITORIALE
PROVINCIA DI BELLUNO**

(Art. 21, co. 2 D.Lgs. n. 81 del 2015 e 66-bis CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi del 30 marzo 2015)

In data 10 novembre 2015, presso la sede di Confcommercio Imprese per l'Italia della provincia di Belluno, in Belluno, Piazza dei Martiri, 16

Si sono incontrate

Confcommercio Imprese per l'Italia della provincia di Belluno rappresentata dal Presidente Paolo Doglioni, assistito dal Direttore Luca Dal Poz e da Tiziano Lazzaretti

e


le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori del Terziario e del Turismo, rappresentate dai Segretari Provinciali della Filcams CGIL Mauro De Carli, della Fisascat CISL Stefano Calvi e della Uiltucs UIL Renato Candeago

Premesso che

**RICEVUTO IL 23/12/15
PROT. N. 1819**

- In data 30 Marzo 2015 è stata siglata l'ipotesi di rinnovo del ccnl del Terziario, Distribuzione e Servizi introducendo all'art. 66 bis del ccnl una specifica previsione per i contratti a tempo determinato in località turistiche. Nel citato articolo le parti firmatarie dell'ipotesi dell'accordo prendono atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il ccnl del Terziario Distribuzione e Servizi, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno e concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, demandando alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il CCNL TDS, l'individuazione dei territori che ricadono in questa condizione con apposito accordo;
- L'economia del territorio della provincia di Belluno è fondata su attività a forte valenza stagionale con la conseguenza che anche i livelli occupazionali ne sono fortemente influenzati e da esso dipendono, conseguentemente le Aziende che applicano il ccnl TDS con sede o unità locale nella provincia di Belluno sono fortemente condizionate da un'intensificazione dell'attività in alcuni periodi dell'anno e necessitano di gestire i picchi di lavoro con personale dipendente assunto esclusivamente per tali esigenze;
- anche nel settore del commercio e dei servizi di tali territori sussiste l'esigenza di soddisfare la domanda di attività concentrata in determinati periodi dell'anno ovvero legata a particolari eventi, manifestazioni, festività;
- l'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 disciplina la successione dei contratti a termine, prevedendo degli intervalli temporali da osservare tra un contratto a tempo determinato e il

PIU (DPR n. 445/2000 e s.m. e i.) 09/57 E-5
INPS. 1000.17/11/2015.0093658



successivo, facendo comunque salve le attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché le ipotesi individuate dai contratti collettivi e precisando che fino all'adozione del decreto ministeriale continuano a trovare applicazione le disposizioni del DPR 7 ottobre 1963, n. 1525.

- l'art. 23, co. 2, lett c) prevede che siano in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi per ragioni di stagionalità, di cui all'art. 21, co. 2;
- l'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che ad eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi;
- l'art. 66 bis dell'accordo di rinnovo del ccnl del Terziario, Distribuzione e Servizi, siglato in data 30 marzo 2015 da Confcommercio, Filcams-cgil, Fisascat-cisl e Uiltucs-uil, pone una specifica disciplina dei contratti a tempo determinato conclusi per gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità nell'ambito di località turistiche e affida alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il citato ccnl la definizione di dette località a prevalente vocazione turistica;


Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:

1. le premesse fanno parte integrante del presente contratto collettivo territoriale;
2. in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai datori di lavoro che applicano il vigente ccnl del Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritto da Confcommercio, Filcams-cgil, Fisascat-cisl e Uiltucs-uil in data 30 marzo 2015 - che, pur non esercitando attività di carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525, necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, si individuano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 66 -bis del predetto CCNL e per gli effetti di cui agli artt. 19, co. 2; 21, co. 2; 23, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2015, come località a prevalente vocazione turistica i comuni previsti dall'art. 8 della Legge Regionale 14 giugno 2013, n. 11;
3. il Datore di Lavoro che intende usufruire dei benefici del presente accordo, dovrà riportare nel singolo contratto di assunzione i riferimenti al presente accordo territoriale ed inviarne copia all'Osservatorio Provinciale istituito presso l'Ente Bilaterale del Commercio, Turismo e Servizi della Provincia di Belluno;

RC
PW

Ambito di applicazione

Il presente accordo:




- potrà essere applicato esclusivamente alle aziende che rientrano nella sfera di applicazione del ccnl TDS di cui in premessa e pertanto non potrà essere applicato nei confronti di quelle aziende turistiche le cui attività stagionali rientrino nell'ambito di applicazione del D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni e integrazioni;
- potrà essere applicato unicamente dai Datori di Lavoro che applicano integralmente il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi stipulato in data 30 marzo 2015 da Confcommercio Imprese per l'Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, e gli accordi integrativi provinciali;
- esplica i suoi effetti con esclusivo riferimento a quei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato aventi come luogo di lavoro sedi ovvero unità produttive ubicate entro il territorio della provincia di Belluno;


Il presente accordo territoriale decorre dalla data di sottoscrizione.


Copia del presente verbale di accordo sarà notificato alla sedi provinciale dell'INPS e della Direzione Territoriale del Lavoro.

Le parti si impegnano a dare ampia diffusione del presente accordo.

Confcommercio Belluno







Filcams CGIL



Fisascat Cisl



Uiltucs UIL